

\* \* \* \* \*

**COMUNE DI POMARETTO**

\* \* \* \* \*

PROVINCIA DI TORINO

**VERBALE DI DELIBERAZIONE  
DEL CONSIGLIO COMUNALE****N. 6****OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE TASI PER L'ANNO  
2015.**

L'anno duemilaquindici, addì **TRENTUNO** del mese di **MARZO** alle ore **20:33**, nella sala delle adunanze del Consiglio Comunale, convocato dal Sindaco con avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito in sessione **ORDINARIA** ed in seduta **PUBBLICA** di **PRIMA** convocazione, il Consiglio Comunale, del quale sono membri i Signori:

<b>Cognome e Nome</b>	<b>Presente</b>
1. BREUSA Danilo Stefano	Sì
2. PASTRE Elvio	Sì
3. BOUNOUS Maura Enrica	Sì
4. BREUSA Ivano	Sì
5. RIBET Massimiliano	Sì
6. FAVETTO Andrea	Giust.
7. SCONTUS Annalisa	Sì
8. BREUSA Lorenzina	Sì
9. BERGER Dina	Giust.
10. BOSCO Massimo	Sì
11. MARTIN Luigi	Sì
Totale Presenti:	9
Totale Assenti:	2

Assume la presidenza il Sindaco Sig. BREUSA Danilo Stefano.

Assiste alla seduta il Segretario Comunale FERRARA d.ssa Alessandra.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

A relazione del Sindaco;

## **IL CONSIGLIO COMUNALE**

**VISTA** la proposta di deliberazione avente ad oggetto: “APPROVAZIONE ALIQUOTE TASI PER L’ANNO 2015”

**VISTI** i pareri resi ai sensi dell’art.49 comma 1 del D.Lgs. 267/2000;

Il Sindaco introduce l’argomento dichiarando che  
“per l’anno scorso abbiamo provveduto all’invio dei bollettini precompilati per il pagamento della TASI; Quest’anno vogliamo spingerci più in là e inviare i bollettino precompilati anche per l’IMU, a partire dal 1^ Maggio; l’obiettivo resta quello di farlo per tutti, benchè per i non residenti la cosa diventi più laboriosa.

Ribadisco, per le seconde case la TASI non è dovuta.

Interviene il Cons BOSCO, il quale esclama: fino a che punto arriverà l’ingordigia del Governo, dopo che avrà sottratto tutti i soldi dei propri cittadini?

**RITENUTO** di dover provvedere in merito;

**CON VOTI** unanimi favorevoli espressi da n. 09 consiglieri presenti e votanti

## **DELIBERA**

Di approvare la proposta di deliberazione relativa a “APPROVAZIONE ALIQUOTE TASI PER L’ANNO 2015 ”.

Successivamente, per l’urgenza, con voti unanimi favorevoli **UNANIMI** espressi in forma palese dai consiglieri presenti, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile



## **PROPOSTA DI DELIBERAZIONE AL CONSIGLIO COMUNALE AVENTE AD OGGETTO:"APPROVAZIONE ALIQUOTE TASI PER L'ANNO 2015."**

Premesso che:

la legge 27.12.2013 n. 147 (Legge di Stabilità 2014) e s.m.i. all'art.1, commi dal 639 al 705 ha istituito l'Imposta Unica Comunale, denominata IUC, con decorrenza dal 01.01.2014 che riassume tre distinti presupposti impositivi:

- IMU (Imposta Municipale Unica) di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali;
- TASI (tributo sui servizi indivisibili) a carico sia del possessore sia dell'utilizzatore dell'immobile;
- TARI (tassa sui rifiuti) destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

La TASI (tributo sui servizi indivisibili) è disciplinata dai commi da 669 a 681, mentre i commi da 682 a 705 dettano la disciplina generale della TARI e della TASI.

Visti in particolare i seguenti commi dell'art.1 della Legge n.147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014), come modificati dal D.L. n.16 del 06.03.2014 ad oggetto "Disposizioni urgenti in materia di finanza locale, nonché misure volte a garantire la funzionalità dei servizi svolti nelle istituzioni scolastiche" in vigore dal 06.03.2014:

669. il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale, e di aree edificabili, come definiti ai fini dell'imposta municipale propria, d eccezione, in ogni caso dei terreni agricoli;

671. la TASI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliare di cui al comma 669. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria;

672. in caso di locazione finanziaria, la TASI è dovuta dal locatario a decorrere dalla data di stipula e per tutta la durata del contratto; per durata del contratto di locazione finanziaria deve intendersi il periodo intercorrente dalla data di stipula alla data di riconsegna del bene al locatore, comprovata dal verbale di consegna;

676. l'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille. Il Comune, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento;

677. il Comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31.12.2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Per il 2015, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille. Per lo stesso anno 2015, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti nel primo e nel secondo periodo, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alla abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'art.13 comma 2 del D.L. 06.12.2011 n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22.12.2011, n. 214, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico d'imposta TASI equivalenti a quelle determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenuto conto di quanto previsto dall'art.13 del citato decreto legge n.201, del 2011;

678. per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art.13, comma 8, del decreto -legge 06.12.2001 n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22.12.2011 n. 214, l'aliquota massima della TASI non può comunque eccedere il limite di cui al comma 676;

679. il Comune con regolamento di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 15.12.1997, n. 446, può prevedere riduzioni ed esenzioni nel caso di:

- a) abitazioni con unico occupante;
- b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo;
- c) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente;
- d) abitazioni occupate da soggetti che risiedano od abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero;
- e) fabbricati rurali ad uso abitativo;

681. nel caso in cui l'unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria. L'occupante versa la TASI nella misura, stabilita dal comune nel regolamento, compresa fra il 10 e il 30 per cento dell'ammontare complessivo della TASI, calcolato applicando l'aliquota di cui ai commi 676 e 677. La restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare;

682. con regolamento da adottare ai sensi dell'art.52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il Comune determina la disciplina per l'applicazione della IUC, concernente tra l'altro:

a)omissis

b) per quanto riguarda la TASI:

- 1) la disciplina delle riduzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;
- 2) l'individuazione dei servizi indivisibili e l'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta;

683. il Consiglio Comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, ... omissis..., e le aliquote della TASI, in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili;

Considerato che l'art. 53, comma 16 delle legge 23.12.2000 n. 388, dispone che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale IRPEF, e le tariffe dei servizi pubblici locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

Tenuto conto che per servizi indivisibili comunali si intendono, in linea generale, i servizi, le prestazioni, le attività, le opere, forniti dai Comuni alla collettività per i quali non attivo alcun tributo o tariffa, secondo le seguenti definizioni:

- 1) servizi generali, prestazioni, attività, opere la cui utilità ricade omogeneamente su tutta la collettività del comune;
- 2) servizi dei quali ne beneficia l'intera collettività, ma di cui non si può quantificare il maggiore o minore beneficio tra un cittadino ed un altro e per i quali non è pertanto possibile effettuare una suddivisione in base all'effettiva percentuale di utilizzo individuale;
- 3) servizi a tutti i cittadini, ma di cui non si può quantificare il maggiore o minore beneficio tra un cittadino ed un altro, non ricompresi pertanto nei servizi a domanda individuale;

Ritenuto quindi di stabilire le aliquote TASI per l'anno 2015;

Viste:

- La delibera del Consiglio comunale n. 07 del 15.04.2014 con la quale è stato approvato il regolamento per la disciplina delle IUC (Imposta Unica Comunale) ed in particolare l'art.10 che stabilisce le modalità di versamento e le scadenze della TASI;
- La deliberazione del Consiglio Comunale relativa alla determinazione delle aliquote e detrazioni IMU per l'anno 2015 da approvarsi in pari seduta della presente;

Considerato che a decorrere dall'anno di imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'art.52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro 30 giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;

Per quanto sopra esposto, si propone che il Consiglio Comunale:

### **DELIBERI**

1. di individuare i seguenti servizi indivisibili, con l'indicazione dei relativi costi, alla cui copertura la TASI è diretta:

SERVIZI	IMPORTO
Anagrafe, stato civile, elettorale, leva e servizio statistica	33.292,00
Servizio di polizia municipale	36.416,00
Viabilità, circolazione stradale, e servizi connessi	67.593,00
Illuminazione pubblica e servizi connessi	43.266,00
Servizi di protezione civile	600,00
Parchi, giardini, tutela ambientale, servizi al territorio e all'ambiente	1.695,00
	182.862,00

2. di determinare, per l'anno 2015, le seguenti aliquote per l'applicazione della TASI (Tributo servizi indivisibili):

Aliquota 2 per mille	Alle tipologie di immobili come definite dall'art.7 lettera b) del vigente regolamento IUC.
Aliquota 0 per mille	Tutte le altre tipologie di immobili ed aree edificabili soggette al pagamento dell'IMU sulla base del vigente regolamento IUC

3. di precisare che sono esenti dall'imposta gli immobili individuati ai sensi dell'art.1, comma 3, del D.L. 16/2014 convertito in legge n. 68 del 02.05.2014;

4. di precisare che nella determinazione delle predette aliquote viene rispettato il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non deve essere superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile;

5. di dare massima pubblicità delle aliquote nelle forme più adatte, oltre alla pubblicazione di tutta la documentazione e modulistica sul sito web istituzionale del Comune;

6. di precisare che le aliquote d'imposta come sopra determinate contribuiranno ad assicurare l'equilibrio di bilancio;

7. di quantificare presuntivamente in € 39.000,00 il gettito derivante dalla variazione dell'aliquota della TASI;

8. di dare atto che tali aliquote decorrono dal 01.01.2015;

9. di inviare la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'art.52, comma 2, del decreto legislativo n.446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione.

10. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4^ del D. Lgs. 267/2000.

\*\*\*\*\*

Ai sensi dell'art.49 comma 1 del D.Lgs. 267/2000 sulla proposta di deliberazione i sottoscritti hanno espresso i pareri in ordine rispettivamente alla:

<b>Parere</b>	<b>Esito</b>	<b>Data</b>	<b>Il Responsabile</b>
Regolarità Tecnico Amministrativa	Favorevole	27/03/2015	F.to:PASERO Laura
Regolarità Contabile	Favorevole	27/03/2015	F.to:PASERO Laura

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue.

**IL PRESIDENTE**  
F.to: BREUSA Danilo Stefano

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
F.to: FERRARA d.ssa Alessandra

---

***REFERTO DI PUBBLICAZIONE***

(art. 124, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale che copia del presente verbale viene oggi pubblicata all'Albo Pretorio ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi.

Li 09/04/2015

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
F.to: FERRARA d.ssa Alessandra

---

**CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'**

Si certifica che la su estesa deliberazione non soggetta al controllo preventivo di legittimità, è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio del Comune senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa è divenuta esecutiva il \_\_\_\_\_ ai sensi del 3° comma dell'art. 134 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Li \_\_\_\_\_

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
FERRARA d.ssa Alessandra

---

E' copia conforme all'originale, in carta libera ad uso amministrativo.

Li, 09/04/2015

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
FERRARA d.ssa Alessandra